



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO

# LE BUONE PRASSI

**Raccolta delle  
dichiarazioni/testimonianza di  
vittime vulnerabili o in condizioni  
di particolare vulnerabilità**

cura di  
Vera Cuzzocrea e Melania Scali

con la supervisione per gli aspetti giuridico-giudiziari delle  
magistrate Maria Monteleone e Paola Di Nicola e dell'Avv. Antonio Cucino

Gruppo di lavoro di Psicologia Forense  
Antonio Cucino, Vera Cuzzocrea, Anna Lubrano Lavadera, Stefano Mariani, Marilena  
Mazzolini, Viola Poggini, Paolo Roma, Melania Scali, Elisa Spizzichino, Pietro Stampa

cura di

Vera Cuzzocrea e Melania Scali

con la supervisione per gli aspetti giuridico-giudiziari delle  
magistrate Maria Monteleone e Paola Di Nicola e dell'Avv. Antonio Cucino

Gruppo di lavoro di Psicologia Forense

Antonio Cucino, Vera Cuzzocrea, Anna Lubrano Lavadera, Stefano Mariani, Marilena Mazzolini,  
Poggini, Paolo Roma, Melania Scali, Elisa Spizzichino, Pietro Stampa

# Indice

<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>Parte I – premesse generali</b>	
1. Panorama normativo	5
2. Le evidenze scientifiche sulla testimonianza e le ricerca in ambito psicologico sulla vittimizzazione secondaria	7
3. Tipologie di vittime e di reati	9
4. Il contesto della raccolta delle dichiarazioni/testimonianza	11
<b>Parte II – indicazioni operative</b>	
5. Finalità generali ed esigenze	12
5.1 La raccolta delle dichiarazioni nelle fasi iniziali del procedimento penale	13
5.2 La raccolta della testimonianza nel processo penale in sede di incidente probatorio	13
5.3 La raccolta delle dichiarazioni in sede di indagini difensive	15
6. Finalità generali ed esigenze	16
7. Il compenso per l'espletamento dell'incarico	20
8. Il profilo dell'esperto/a: questioni aperte	20
<b>Bibliografia di riferimento</b>	<b>22</b>

18 gennaio 2019

## Introduzione

La raccolta delle dichiarazioni delle c.d. “vittime vulnerabili” nell’ambito dei procedimenti penali, soprattutto in riferimento ad alcune tipologie di reato, è stata caratterizzata negli ultimi vent’anni da un complessivo miglioramento del sistema di protezione e delle prassi adottate, anche per effetto delle sollecitazioni sovranazionali e del conseguente mutamento del quadro normativo nazionale. Gli esiti di questo cambiamento si riscontrano, da una parte, nello sviluppo di nuove progettualità volte ad aumentare il generale sistema di accoglienza delle vittime nel sistema giudiziario, dall’altra, nella definizione di scenari operativi (luoghi, strumenti, procedure di intervento, etc.) volti a migliorare l’accuratezza delle informazioni rese da vittime e testimoni in *condizione di particolare vulnerabilità* anche grazie all’incontro tra diversi *saperi* (giuridico, investigativo e psicologico), funzioni e competenze professionali.

Di fronte a questo nuovo scenario in cui la presenza del/la professionista psicologo/a è voluta dal legislatore in ausilio alla polizia giudiziaria (e alla magistratura) fin dalle primissime fasi dell’acquisizione della notizia di reato, resta però un margine di mancata definizione di quello che dovrebbe essere il ruolo degli psicologi e delle psicologhe che intervengono nell’ambito di delicate situazioni che spesso coinvolgono bambini e adolescenti, così come risulta poco chiara la modalità operativa e procedurale attraverso la quale la raccolta delle dichiarazioni dovrebbe essere effettuata.

Con queste buone prassi l’Ordine degli Psicologi del Lazio intende intervenire proponendo un documento di orientamento per meglio contestualizzare l’attività in oggetto anche migliorando la generale consapevolezza e formazione delle competenze necessarie al fine di poter svolgere l’incarico di consulente (o perito) per l’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti penali che coinvolgono specifiche tipologie di vittime minorenni e/o adulte caratterizzate da condizioni di particolare vulnerabilità.

# Parte I – premesse generali

## 1. Panorama normativo

A livello internazionale, la protezione della vittima di un reato si fonda oggi su alcuni elementi cardine, linee di indirizzo e normative che definiscono il sistema di interventi erogati a livello europeo e nazionale. Si evidenziano in tal senso le disposizioni volte a garantire:

- a) le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati (Direttiva 2012/29/UE, che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI);
- b) il reciproco riconoscimento di misure di protezione adottate a tutela delle vittime (Direttiva 2011/99/UE; Reg. 2013/606);
- c) la cooperazione tra gli Stati Membri, volto a facilitare, nei casi transfrontalieri, l'accesso delle vittime di reato a un indennizzo (Direttiva 2004/80/CE).

A questo hanno contribuito anche:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 (e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n.77);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo Sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172);
- la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 (e ratificata in Italia con la Legge del 14 marzo 1985, n. 132).

L'aspetto centrale che caratterizza la più recente e incisiva di queste disposizioni normative a livello europeo, la Direttiva 29/2012, è l'affermazione del diritto della vittima ad essere **protetta dal rischio di vittimizzazione secondaria** (concetto su cui ci soffermeremo più avanti, par. 2) ovvero dal rischio di danni emotivi o psicologici derivanti dall'impatto tra il reato subito (a seguito della denuncia/emersione dell'offesa subita) e il sistema penale caratterizzato da regole, luoghi e prassi non sempre adeguatamente tutelanti per le vittime. Il filo rosso che lega tutti i principi enunciati nella normativa e le indicazioni previste dagli Stati membri mira ad ampliare e migliorare le strategie di protezione per tutte le vittime di reato *particolarmente vulnerabili*, pensando quindi non solo a bambini e bambine ma anche a persone adulte in condizioni di rischio, come nel caso di dinamiche familiari e/o sociali caratterizzate da violenza e prevaricazione.

Rispetto allo specifico sistema di protezione da attuare nella raccolta della prova dichiarativa, ovvero nella fase di ascolto giudiziario della vittima a partire dall'acquisizione della notizia di reato (direttamente dall'autorità giudiziaria e/o della polizia giudiziaria), erano già presenti importanti sollecitazioni europee grazie alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale, c.d. "Convenzione di Lanzarote", firmata anche dall'Italia e ratificata nel 2012 con la legge n. 172, che ha introdotto la figura *dell'esperto in psicologia/psichiatria infantile* in ausilio della polizia giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni di una particolare tipologia di vittime: le persone minorenni vittime di abuso e sfruttamento

sessuale. La suindicata Convenzione di Lanzarote aveva infatti auspicato non solo la considerazione di nuove fattispecie di reato (come, ad esempio, il *grooming*, ovvero l'adescamento *on line* da parte di pedofili) ma anche la previsione di percorsi trattamentali mirati per i responsabili di questi delitti e soprattutto il miglioramento delle procedure giudiziarie fin dal primo ascolto delle vittime. Sottoscrivendo questa Convenzione, i Paesi aderenti si sono infatti impegnati a garantire la protezione delle vittime e dei testimoni minorenni dai rischi derivanti dall'impatto potenzialmente traumatico con il sistema giudiziario (Camerini, Cuzzocrea, Roma, 2018).

Più nel dettaglio, l'intervento normativo attuato con la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (legge n. 172/2012) ha riguardato innanzi tutto la fase delle indagini preliminari attraverso la modifica dell'articolo 351 comma 1-ter, sull'assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, dell'articolo 362 comma 1-bis relativa alle dichiarazioni rese al pubblico ministero, l'art.391-bis c.p.p., che contempla l'ipotesi delle dichiarazioni rese ai difensori in sede di investigazioni difensive. La novità sta nella previsione che dette dichiarazioni rese da soggetto minore, sia esso persona offesa o solo informata sui fatti, devono essere assunte con "l'ausilio" di un "esperto in psicologia o psichiatria infantile", nominato – nelle prime due ipotesi – dal pubblico ministero (Monteleone, Cuzzocrea, 2016). E' necessario, altresì, precisare che dette modalità sono richieste qualora si proceda per i delitti espressamente indicati nella citate disposizioni, tra i quali si ricordano: la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni, la prostituzione minorile ed i maltrattamenti in famiglia.

La Direttiva 29/2012 mira ad ampliare le strategie di protezione ponendo al centro la vulnerabilità delle vittime, le condizioni in cui possano trovarsi e quindi estendendo la prospettiva di analisi e considerazione dei diversi scenari di problematicità presenti, nella vittima e nel sistema di appartenenza, prima dell'ingresso nell'iter giudiziario e durante la sua permanenza.

Con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 si dà attuazione alla già citata Direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Costituisce questo un passo ulteriore, a livello normativo ma anche operativo, nel percorso di tutela nell'ambito dei procedimenti penali delle vittime che si trovino "in condizioni di particolare vulnerabilità", imponendo alle strutture della giustizia, quindi anche alle forze dell'ordine, ai servizi territoriali e ai professionisti della cura e della tutela legale, la necessità di costruire degli strumenti che effettivamente possano garantire la protezione ed il supporto necessari alle persone offese da un reato che si trovino nella condizione di particolare vulnerabilità.

Le integrazioni normative modificano le disposizioni dell'articolo 351 c.p.p. (e dell'art. 362 c.p.p.) estendendo le modalità protette nell'assunzione delle sommarie informazioni con l'ausilio di un/a professionista dalla persona minorenne a quella maggiorenne "in condizione di particolare vulnerabilità"; infatti, nel testo vigente si legge: «*Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede*

*quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini».*

Un altro aspetto innovativo, introdotto dal legislatore con il D.lgs n. 212/2015, è la definizione di “particolare vulnerabilità della persona offesa” «[...] *desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede*» e precisando anche che, a tale fine: «[...] *si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato*» (articolo 90-quater c.p.p.).

La maggiore attenzione del legislatore, rispetto alle vittime dei reati di violenza di genere, nasce dalla ratifica della Convenzione di Istanbul che affronta, per la prima volta, il tema della violenza contro le donne come un dato strutturale e culturale che richiede competenze e professionalità specifiche, specie in ambito giudiziario. Se, dunque, la violenza di genere è una violenza commessa dagli uomini nei confronti delle donne per essere tali e per il tipo di rapporto di potere costruito socialmente (si vedano i dati ISTAT 2017 sui reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking), è di tutta evidenza che questo tipo di vittima ha delle peculiarità rispetto ad altre. La sua vulnerabilità non è intrinseca, come per i minorenni, ma è connessa al tipo di reato e di relazione con la persona che ne è responsabile, poiché spesso è una persona a cui la vittima è affettivamente legata tanto da ridurre la capacità di resistenza e al pregiudizio culturale e sociale che colpisce le donne che ne sono vittime. Tali aspetti possono influenzare il momento della resa delle dichiarazioni, per es., ritardando o minimizzando la portata del reato subito.

Lo scenario normativo attuale, quale cornice che definisce il senso dell'intervento dell'esperto/a in psicologia, si muove pertanto nell'ambito di un'ampia attenzione ai bisogni di protezione delle vittime dei reati, che in questa sede circoscriveremo alla fase di raccolta della prova dichiarativa, momento cruciale del processo penale, come le evidenze scientifiche (oltre che le indicazioni giurisprudenziali) ampiamente sottolineano.

## **2. Le evidenze scientifiche sulla testimonianza e le ricerche in ambito psicologico sulla vittimizzazione secondaria**

L'interesse della psicologia per la testimonianza è “antica” e significativa; basti pensare che diversi aspetti della personalità (cognitivi, emotivi, relazionali, percettivi, ecc.) sono attivi dalla fase iniziale dell'esperienza di un/a testimone (osservare o prendere in qualche forma parte all'evento) fino a quella in cui si viene chiamati a rievocare l'evento stesso.

In ambito giudiziario, infatti, una tra le fonti di prova su cui si fonda l'accertamento dei fatti è la testimonianza che è uno dei principali “mezzi di prova”.

La testimonianza può essere fornita dal cosiddetto testimone “diretto”, cioè colui o colei che riferisce fatti accaduti alla sua presenza, dal testimone “indiretto”, che riferisce cose apprese da altri (che sono i testi diretti). Inoltre, in diverse ipotesi, la stessa vittima è anche testimone, nel senso che le sue dichiarazioni assumono il valore della testimonianza, sia pure con particolari cautele, attesa la veste di persona offesa. Inoltre anche l’esperto/a nominato/a dalle parti – pubblico ministero (P.M.) o una delle parti private - ivi compreso quello nominato ai sensi degli artt. 351, 362 e 391 bis c.p.p, può assumere la veste di testimone in relazione ai fatti accaduti alla sua presenza nel corso dell’espletamento dell’incarico, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione.

In altri termini, buona parte della cosiddetta “verità processuale” si fonda sulla “resocontazione” dei fatti da diversi punti di osservazione (diretta e indiretta) del reato in questione; e d’altro canto, nella attività di riferire su ciò che si osserva, tra le funzioni della mente, assume un ruolo centrale la memoria.

E’ ormai noto come il processo mnestico consista in una complessa funzione della mente di tipo ricostruttivo piuttosto che riproduttivo. Non si tratta, infatti, di un processo che semplicemente immagazzina un’immagine relativa a ciò che viene osservato, ma piuttosto di un complesso processo che si articola tradizionalmente, secondo tre fasi: acquisizione, ritenzione e recupero. Ognuna di queste, poi, è influenzata da una serie di variabili, sia contestuali sia individuali, del soggetto chiamato a rendere testimonianza.

Pertanto, grande attenzione dovrà fare l’esperto, nella raccolta delle dichiarazioni dalla persona informata sui fatti, per quanto concerne la funzione mnestica ed il suo funzionamento in relazione a:

- (il) decadimento naturale della traccia mnestica;
- (la) modalità, (la) tecnica di rievocazione, ovvero le tecniche di interrogatorio;
- (le) pressioni sociali.

Nel caso in particolare di una persona in età evolutiva, ulteriori elementi che possono contribuire a creare un falso ricordo, possono essere alcune convinzioni dell’intervistatore che influenzano la sua modalità di formulare le domande, quali per esempio:

- l’effetto del pregiudizio dell’intervistatore: rischio che si corre quando si adotta un’unica ipotesi;
- l’effetto di domande ripetute: in genere quando ad un bambino o ad una bambina viene ripetutamente sottoposta una domanda, soprattutto nella forma chiusa, tende a cambiare la risposta. Questa tendenza è dovuta al fatto che pensano che la risposta che avevano dato in precedenza non fosse quella giusta;
- l’effetto delle induzioni degli stereotipi: cioè quando l’intervistatore, avendo già una propria idea sulla vicenda, tende a formulare le domande in modo da ricevere conferma a tale idea.

Nell’acquisizione delle informazioni incide anche la cosiddetta e già citata “vittimizzazione secondaria”, cioè ciò che emerge dall’impatto tra una vittima/testimone di reato con il sistema della giustizia penale e che presenta ulteriori rischi di amplificazione della vulnerabilità soggettiva della vittima/testimone. In altri termini, la vittima non solo subisce un danno diretto dal reato (vittimizzazione primaria), ma anche le conseguenze che possono derivare da:

- **essere ascoltati diverse volte e da persone diverse;** ciò implica rivivere ripetutamente le esperienze, spesso traumatiche, subite dalla vittima/testimone con amplificazione degli stati d'animo connessi. Inoltre, moltiplica l'esperienza con il contesto penale di cui il soggetto spesso non comprende le regole, i ruoli, le finalità, con conseguente sentimento di estraneazione;
- **la modalità di conduzione dell'escussione** della vittima/testimone; spesso viene messo in dubbio ciò che ha visto/vissuto, e, a seconda del tipo di reato per il quale si sta procedendo (per es. reati sessuali) vengono anche indagati aspetti della vita privata della vittima stessa, come, per es. quelli relativi alla sua reputazione, allo stile di vita, fino anche alla moralità, ecc.;
- **incontrare il presunto autore di reato;** i contesti giudiziari ancora oggi, malgrado le diverse accortezze tecniche previste anche normativamente, non sono organizzati per assicurare una adeguata tutela della vittima (per es. non vi sono entrate/percorsi nelle sedi giudiziarie differenziati), se non in casi isolati. Questo provoca conseguenze tali sulle vittime/testimoni fino ad arrivare a ritrattazioni di quanto affermato in precedenza, o addirittura giungere alla negazione di quanto accaduto. Sono chiare le conseguenze non solo in termini di giustizia: per es. il caso può essere archiviato senza che vi sia stata una punizione del colpevole, oppure l'imputato, già portato a giudizio, può essere assolto;
- **la durata** del procedimento penale; i tempi che intercorrono tra la denuncia, le indagini e il processo vero e proprio, senza poi contare i diversi successivi gradi di giudizio per cui un processo può durare anni, con le ovvie conseguenze negative per la vittima/testimone;
- **la pubblicità delle udienze;** spesso comunque il nominativo della vittima/testimone è facilmente ricostruibile se non addirittura reso pubblico dai media; ma non solo, spesso, la vittima/testimone deve riferire di particolari della propria vita davanti ad estranei con il rischio concreto che possono, in alcuni casi, divenire di dominio pubblico.

Alla luce delle innovazioni normative indicate e delle evidenze scientifiche in tema di testimonianza appare imprescindibile un'alta formazione e specifica competenza dell'*esperto* che, nella veste di consulente della Polizia Giudiziaria (P.G.) e del P.M, ovvero di perito nominato dal Giudice, si trova a raccogliere le dichiarazioni di minorenni o di adulti vittime "particolarmente vulnerabili", quando si procede per una ben definita tipologia di reati.

### 3. Tipologia di vittime e di reati

A livello europeo, nella Decisione quadro 2001/220/GAI, si rileva una prima definizione di "vittima di reato" nell'ambito del processo penale: *"una persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, delle sofferenze psichiche, dei danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro"*. Nella normativa successiva e negli attuali orientamenti anche nazionali, questa già ampia definizione si specifica ed estende ulteriormente, considerando nella prospettiva di analisi, ad esempio, anche i familiari come persone che subiscono indirettamente un danno dal reato.

Le tipologie di vittime a cui ci si riferisce nel presente documento, nello specifico, sono pertanto delle persone minorenni e maggiorenni coinvolte come presunte parti offese in diverse situazioni delittuose.

In particolare, i delitti nei quali assume rilevanza la condizione di persona offesa minorenni o maggiorenne “in condizioni di particolare vulnerabilità”, ai fini delle particolari modalità di assunzione delle informazioni sono indicati nell’articolo 351 comma 1ter c.p.p. (tab. 1).

Tabella 1: fattispecie di reato indicate all’art.35 co.1.ter cpp

Articoli c.p.	Titolo
572	<i>Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli</i>
600	<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i>
600-bis	<i>Prostituzione minorile</i>
600-ter	<i>Pornografia minorile</i>
600-quater	<i>Detenzione di materiale pornografico</i>
600-quater.1	<i>Pornografia virtuale</i>
600-quinquies	<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i>
601	<i>Tratta di persone</i>
602	<i>Acquisto e alienazione di schiavi</i>
609-bis	<i>Violenza sessuale</i>
609-quarter	<i>Atti sessuali con minorenni</i>
609-quinquies	<i>Corruzione di minorenni</i>
609-octies	<i>Violenza sessuale di gruppo</i>
609-undecies	<i>Adescamento di minorenni</i>
612-bis	<i>Atti persecutori</i>

Considerando però la prospettiva più ampia attraverso cui guardare le possibili vittime dei reati, già sollecitata precedentemente attraverso il panorama normativo illustrato, non possiamo considerare esaustivo il range delle fattispecie contenute all’articolo 351 co.1 ter c.p.p. Come, infatti, indica l’articolo 90-quater c.p.p., il nostro sguardo si deve spingere a desumere la **condizione di particolare vulnerabilità** della persona offesa da un reato, oltre che dall’età e dal tipo di reato anche dallo «*stato di infermità o di deficienza psichica, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede*». A tal fine, «[...] si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

Le tipologie di vittime a cui si riferisce il nuovo sistema di protezione possono pertanto essere **persone in età evolutiva**, così come **adulte** e **anziane**, coinvolte in varie tipologie di reati, dall’abuso e maltrattamento (che coinvolgono bambini e adolescenti) alla violenza nelle relazioni intime (adolescenti e/o persone adulte prevalentemente donne), dal furto alla circonvenzione di incapaci (pensiamo ad esempio alle persone anziane raggirate a fini di profitto). L’appartenenza al genere femminile delle vittime per i reati in cui spesso interviene l’esperto psicologo (reati di violenza sessuale e commessi in ambito familiare) costituisce un dato quantitativo piuttosto evidente e ciò che va tenuto presente è che le donne temono: a) di non essere credute, b) che possano essere loro sottratti i figli. Ciò fa sì che la loro dichiarazione possa apparire ambigua e

contraddittoria, tanto da confermare il pregiudizio di non credibilità. Il dato a livello nazionale e mondiale è che i reati di violenza di genere, proprio per i timori evidenziati, vengono denunciati da una percentuale limitatissima, tra il 7 e il 10 % delle donne che ne sono vittime (si vedano in tal senso i dati ISTAT e dell'OMS).

#### **4. Il contesto della raccolta delle dichiarazioni/testimonianza**

E' ormai un'acquisizione consolidata che i contesti orientano le relazioni e le comunicazioni tra le persone. Specificamente le ricerche evidenziano come le vittime/testimoni sono più accurate nelle informazioni che possono fornire se sono ascoltate in particolari condizioni. L'esperto/a deve quindi, coordinandosi con la P.G., il P.M. o con il Giudice, promuovere l'individuazione di contesti adatti, oltre che garantire altri elementi contestuali di cui si dirà.

Inoltre, è a cura della P.G. inquirente/PM o del Giudice provvedere alle convocazioni ed agli avvisi, in cui devono essere indicati i tempi e i luoghi dell'ascolto. Ancora, è loro responsabilità provvedere alla predisposizione di quanto necessario per la videoregistrazione, tranne che diversamente concordato con l'esperto.

In termini generali il contesto in cui viene ascoltata una vittima/testimone di un reato deve essere un luogo preferibilmente "neutro" rispetto all'ambiente giudiziario. In tale accezione rientrano luoghi come, per esempio, strutture socio-sanitarie in cui è possibile disporre di salette apposite con impianti di videoregistrazione e/o muniti di specchio unidirezionale; ma anche eventualmente, come prassi ormai consolidate in alcune sedi giudiziarie, spazi appositi presso Procure e/o Tribunali.

In ogni caso il luogo dell'ascolto dovrebbe consentire di poter disporre di spazi separati: uno dove si svolge la raccolta delle dichiarazioni e in cui sarà presente la vittima/testimone con l'esperto/a ed eventualmente anche la P.G. o il P.M. (secondo le esigenze specifiche), un altro in cui presente la P.G. che procede alla verbalizzazione ed alla gestione delle operazioni tecniche di fonoregistrazione o videoregistrazione. I due locali dovrebbero essere collegati tra loro oltre che da un impianto di videoregistrazione anche da uno specchio unidirezionale (o da un monitor) in modo tale da assicurare le opportune registrazioni, oltre che consentire la visione e l'ascolto diretto delle dichiarazioni rese. Detta modalità di procedere, viene, normalmente seguita nel caso in cui l'assunzione delle dichiarazioni si proceda con l'incidente probatorio. Ciò è reso necessario dalla circostanza che, in questo caso, l'atto si deve compiere davanti al giudice, con rito camerale, nel contraddittorio delle parti, con la partecipazione anche del P.M. della persona indagata e di chi ne ha la difesa, nonché di eventuali parti civili.

Ancora, tale luogo non dovrebbe presentare né elementi distraenti né riferimenti al presunto reato (per es. immagini appese alle pareti che possono appunto richiamare temi del reato).

Qualora la raccolta delle dichiarazioni (sommarie informazioni o testimonianza) per qualche motivo non possa svolgersi in luoghi che dispongano di spazi separati come sopra indicati, sarà

cura dell'esperto/a collaborare con i suoi referenti istituzionali – in modo propositivo – affinché i diversi soggetti siano collocati nello spazio in modo tale che la vittima/testimone possa avere come contatto oculare privilegiato l'esperto stesso e non percepire gli altri partecipanti come pressanti e intrusivi.

Nel caso di vittime/testimoni minorenni è bene evitare la presenza di ausili ludici (per es. le bambole anatomicamente corrette nei casi di reati sessuali). Un utilizzo scorretto, ad esempio se abbinato a domande inducenti e suggestive, può non solo essere distraente, ma anche, e soprattutto, fuorviare il racconto della persona contaminando la narrazione. Ciò detto, coerentemente con la buona pratica e le evidenze riscontrate in letteratura (De Leo, Scali, Caso, 2005; Everson, Boat, 1994; Caffo, Camerini, Florit, 2004; Dèttore, Fuligni, 2008; Mazzoni, Rodriguez, 2012; Scali, Biscione, Calabrese, 2003), si ritiene opportuno evitare l'utilizzo di bambole anatomiche durante la raccolta delle dichiarazioni delle persone minorenni (soprattutto se con un'età inferiore ai 12 anni al fine di scongiurare il rischio di suggestionabilità).

Ancora, è utile sapere che tali "ascolti" debbono avvenire alla sola presenza delle persone autorizzate, in relazione al tipo di atto che si compie.

Per quanto possibile l'esperto dovrà garantire che la raccolta delle dichiarazioni o della testimonianza non si protragga oltre modo, a tal punto da essere, cioè, fonte di stress e disagio per la vittima/testimone, oltre che incidere sulla qualità delle informazioni. In altri termini, è bene concludere l'atto nel più breve tempo possibile, pur nel rispetto delle specifiche esigenze giudiziarie.

## **Parte II – indicazioni operative**

### **5. Finalità generali ed esigenze**

#### **5.1 La raccolta delle dichiarazioni nelle fasi iniziali del procedimento penale**

Lo scenario istituzionale (ambito) in cui si effettua questa attività è quello penale e può essere quello ordinario e/o minorile, a seconda dell'età di chi si rende responsabile delle ipotesi di reato per cui si procede, ovvero maggiorenne nel primo caso, e minorenni nel secondo. Nello specifico, si fa riferimento alle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari competenti (dieci sono quelli presenti nel distretto giudiziario della Corte d'Appello di Roma) e alla Procura per i Minorenni di Roma (che è una per tutto il distretto della Corte d'Appello).

Il P.M. nomina, con apposito decreto, l'esperto/a e lo comunica P.G. delegata (Arma dei Carabinieri o Polizia di Stato ovvero altri organi di P.G.) che deve procedere all'assunzione delle informazioni. L'incarico che il PM affida all'esperto/a è quello di consulente tecnico (C.T.). La finalità dell'atto è di "prestare ausilio" qualora la P.G. debba assumere informazioni ex artt. 351 c.p.p. da una persona minorenni "sia che abbia la veste anche di parte offesa (p.o.) dal reato che soltanto quella di persona informata sui fatti, ovvero da una persona maggiorenne in condizione di

“particolare vulnerabilità” per tutta una serie di possibili reati di cui al paragrafo 3. La finalità sarà quella di supportare la raccolta delle informazioni che sono necessarie per la prosecuzione delle indagini, evitando di contaminare la rievocazione di eventuali ricordi autobiografici e garantendo al contempo il benessere psicologico della presunta vittima. A livello procedurale, è in sintesi auspicabile che il/la CT:

- A. appena contattato/a venga informato/a sommariamente dei fatti per i quali si procede (tipologia di ipotesi di reato o scenario), delle condizioni della persona rispetto alla quale raccogliere le dichiarazioni (eventuali elementi di vulnerabilità individuali – come ad es. l’età – o situazionali, eventuale stato di malessere conseguente al reato, etc.) e dello scenario in cui sarebbe avvenuta l’emersione del reato (dinamica, tempi, legame/conoscenza con chi avrebbe agito l’offesa, etc.);
- B. fornisca indicazioni alla P.G. e/o al P.M., alla luce di quanto emerso nell’ambito della fase A, utili in un’ottica collaborativa – come già precedentemente sollecitato – per l’organizzazione delle modalità concrete con le quale procedere: scelta dei tempi, predisposizione di spazi e luoghi da utilizzare e ogni altro accorgimento necessario per tutelare la persona da sentire e al contempo assicurare l’accuratezza-genuinità delle dichiarazioni da raccogliere. Una volta stabiliti i tempi e i luoghi dell’ascolto, l’esperto/a dovrebbe concordare il *setting* ovvero l’insieme degli aspetti caratterizzanti l’azione in oggetto: chi sarà presente? chi si occuperà di formulare le domande conducendo il colloquio? etc. Questi aspetti vanno direttamente concordati con il P.M. e la P.G. che conducono le indagini e valutati caso per caso;
- C. partecipi all’atto considerando diversi scenari possibili, a seconda delle caratteristiche della situazione specifica di cui al punto B, come ad esempio la situazione straordinaria che si verifica nelle emergenze, rispetto alle quali potrebbe essere prevista, come avviene in alcune procedure, una specifica turnazione di esperti.

## **5.2 La raccolta della testimonianza nel processo penale in sede di incidente probatorio**

Lo scenario istituzionale (ambito) in cui avviene questa attività è quello penale e, come detto, può essere quello ordinario e/o minorile, a seconda dell’età della persona indagata, nel senso che l’incidente probatorio si svolgerà davanti al G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale Ordinario, se l’indagato è maggiorenne, davanti al G.I.P. del Tribunale per i Minorenni se, invece, l’indagato/a ha tra i 14 e 18 anni.

Nello specifico, si fa riferimento al Tribunale competente che è individuato in relazione al luogo dove il reato è stato commesso, oppure al Tribunale per i Minorenni di Roma che ha competenza su tutto il distretto della Corte d’Appello di Roma e territorialmente coincide con quello della Regione Lazio.

L’incidente probatorio è l’istituto processuale che consente di anticipare l’assunzione della testimonianza prima della celebrazione del processo, e può essere richiesto, in generale, in tutti i casi in cui ragioni specifiche rendono necessaria detta anticipazione, mentre nei procedimenti nei

quali si procede per reati particolari (previsti nell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. e riportati nella tabella di cui sopra) è sempre possibile procedere all'assunzione della testimonianza di un minorenni ,o di un maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità, ed è finalizzato a consentirne l'assunzione della prova in tempi brevi rispetto alla commissione del reato. Si caratterizza per il fatto che si svolge davanti ad un giudice, nel contraddittorio delle parti, con la partecipazione, quindi, della persona indagata e della persona offesa, assistiti dai rispettivi difensori

Specifiche disposizioni riguardano le modalità di assunzione della testimonianza stessa. In particolare, è previsto che l'incidente probatorio possa svolgersi con modalità protette, in luogo ritenuto idoneo e, normalmente, il giudice, nell'espletamento dell'atto si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia infantile. Le domande alla persona minorenne vengano poste non direttamente dalle parti ma dal giudice anche attraverso l'esperto nominato. La finalità sarà quella di supportare la raccolta della "prova testimoniale" evitando di contaminare la rievocazione di eventuali ricordi autobiografici e garantendo al contempo il benessere psicologico della persona minorenne o maggiorenne chiamata a testimoniare. Secondo le modalità più comuni l'esperto/a sarà accanto alla persona da ascoltare e filtri le domande che il giudice riterrà di porre (per il suo tramite), ivi comprese quelle di tutte le parti: il P.M. e gli avvocati della difesa, e della parte civile (se nell'ambito di un procedimento in sede ordinaria, poiché in sede di processo penale minorile non è presente). In tale contesto è auspicabile che l'esperto/a:

- A. appena contattato/a, informato/a dei fatti per i quali si procede (tipologia di ipotesi di reato) della condizione della persona che deve rendere le dichiarazioni (eventuali elementi di vulnerabilità individuali – come ad es. l'età – o situazionali, eventuale stato di malessere conseguente al reato, etc.), dello scenario in cui sarebbe avvenuta l'emersione del reato (dinamica, tempi, legame/conoscenza con chi avrebbe agito l'offesa, etc.) e di eventuali altri pregressi ascolti in sede giudiziaria (raccolta informazioni testimoniali ad opera della P.G. o del P.M.);
- B. laddove necessario, fornisca eventuali indicazioni utili al giudice, anche alla luce di quanto emerso nell'ambito della fase A, in un'ottica collaborativa – come già precedentemente sollecitato – per l'espletamento dell'incidente probatorio con modalità che assicurino una corretta assunzione della testimonianza ma anche la tutela della persona che rende le dichiarazioni (si pensi ad esempio all'esigenza di non far incontrare la vittima con la persona imputata che potrebbe essere presente in udienza, avendone il diritto). In tale contesto può assumere rilievo anche l'indicazione al giudice di eventuali particolari esigenze di tutela della vittima che rendano opportuna l'assunzione della testimonianza in luoghi diversi dall'ambiente giudiziario, se non idoneo, ovvero, con modalità particolari. Si consideri che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla protezione delle vittime, è possibile l'assunzione della testimonianza anche con il ricorso alla "videoconferenza";

### 5.3 La raccolta della dichiarazioni in sede di indagini difensive

Il difensore, nel sistema penale italiano, ha a disposizione uno strumento normativo molto importante, quello delle cosiddette “indagini difensive”. Queste sono state introdotte dalla legge n. 397/2000 al fine di attuare il principio di parità tra accusa e difesa, che costituisce, a sua volta, il portato principale del nostro sistema processuale fondato sul principio accusatorio. Si tratta di una facoltà riconosciuta al difensore, che, pertanto, una volta ricevuto il mandato, dovrà valutare l’opportunità di esercitarla, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. L’esercizio di tali facoltà può schematicamente dividersi in due categorie di investigazioni: l’indagine da fonti dichiarative e le cosiddette “investigazioni dirette”.

Le prime possono, quindi, anche riguardare l’assunzione di dichiarazioni della parte offesa del reato e quando questa è persona minorenni è previsto (391 bis comma 5 bis c.p.p.) analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni rese alla P.G. (art.351 comma 1 ter c.p.p.) o al P.M. (art. 362 c.p.p.) che il difensore debba essere assistito da un “esperto in psicologia o psichiatria infantile” sempre che si proceda per alcuno dei reati espressamente previsto dallo stesso art 351 comma 1 ter c.p.p. (di cui alla tabella presente nel paragrafo 3). In questo caso, l’esperto nominato al fine di prestare ‘ausilio’ all’atto assumerà la veste di Consulenza di parte. La particolarità, rispetto alle informazioni assunte dalla P.G. e dal P.M. sta nel fatto che la citata disposizione prevede espressamente che il mancato rispetto di tali modalità comporta l’inutilizzabilità dell’atto ed ha rilevanza disciplinare a carico del difensore (comma 6).

D’altro canto, occorre anche rilevare che, quando la raccolta delle dichiarazioni riguarda persone in stato di particolare vulnerabilità si pongono importanti questioni di cautela, legate sia al possibile rischio di contaminazione della rievocazione mnemonica relativa alla vicenda da indagare, sia al margine di manovra dell’esperto/a con persone minorenni (rispetto al consenso). Se, infatti, da un parte è diritto della difesa raccogliere, ai fini di difesa dell’indagato, informazioni da quei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella vicenda penale per la quale si sta procedendo, dall’altro non si possono non considerare alcune problematiche.

Innanzitutto procedere con la raccolta delle dichiarazioni di una vittima/testimone in particolare stato di vulnerabilità implica una moltiplicazione delle narrazioni e quindi aumenta il rischio di contribuire ad una cattiva qualità dei ricordi. La letteratura specialistica indica chiaramente come le prime dichiarazioni siano mediamente quelle più genuine e quindi, deve essere preservato che esse siano assunte nell’ambito di quelle fasi processuali per cui possono essere legittimamente usate come fonte di prova.

Inoltre, l’assunzione delle dichiarazioni di persone in età evolutiva in sede di indagini difensive deve avvenire alla presenza di un professionista (come suindicato e così come indicato dalle citate disposizioni) il che impone (visto che non si tratta di un incarico da parte dell’A.G. ma di un avvocato) l’acquisizione del consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o comunque del suo rappresentante legale. A tal proposito, si fa presente che in alcune situazioni specifiche potrebbero sorgere difficoltà all’ottenimento del consenso scritto all’atto (senza il quale non si può procedere all’assunzione della prova dichiarativa), come nel caso in cui la persona

indagata/imputata (in un procedimento che vede coinvolto un bambino o una bambina come vittima o testimone) sia uno dei due genitori, la cui responsabilità non sia stata sospesa o non sia deceduta. Diverso chiaramente è il caso in cui la persona indagata è estranea all'ambito familiare, anche se, in questo caso è sempre bene che lo psicologo si ponga comunque il problema se, pur rispettando tutte le norme deontologiche e metodologiche di riferimento (per esempio le questioni legate alla necessità di garantire la videoregistrazione dell'atto e l'utilizzo di modalità dell'ascolto riconosciute dalla letteratura specialistica), il suo "ascolto" possa essere svolto in un contesto di potenziale distorsione della memoria (più volte si ripetono le narrazioni su ricordi più essi corrono il rischio di modificarsi).

Pertanto, anche le criticità evidenziate, si ritiene possa considerarsi una buona prassi valutare con cautela l'opportunità di prestare ausilio all'esame di persone minorenni in sede di investigazioni difensive, nonché tempi e, soprattutto, modalità dell'ascolto.

## 6. Gli strumenti: protocolli di intervista investigativa

L'esperto/a nelle diverse attività di raccolta delle dichiarazioni sopra illustrate di fatto utilizza la cosiddetta "intervista investigativa". Lo scopo dell'intervista investigativa consiste nel far luce su fatti oggetto d'indagine. L'intervista, in generale, è un mezzo attraverso il quale due o più persone danno luogo a uno spazio comunicativo, generalmente co-regolato dai parlanti, in cui la qualità della comunicazione dipende da fattori come la relazione in gioco e la situazione contingente. Nel caso delle interviste investigative si tratta di raccogliere informazioni sull'evento/situazione osservata/vissuta senza pregiudizi, cioè non cercando solo gli elementi che confermino l'ipotesi di chi sta effettuando l'"ascolto". Le interviste investigative, in altri termini, sono tese a raccogliere informazioni scevre da contaminazioni, minimizzando eventuali suggestioni ovvero favorendo un ricordo il più accurato e completo possibile. L'esperto/a, quindi, deve garantire l'uso di protocolli di intervista appositamente validati a livello internazionale al fine di far rievocare ciò che è stato memorizzato in modo che ciò non sia inquinato e dunque valido a livello giudiziario.

E' ormai consolidato nel panorama scientifico che le modalità generali più utili per ascoltare una vittima/testimone di un reato, sono di essere sinceri rispetto all'obiettivo dell'incontro; essere chiari, cioè evitare ambiguità e formulare enunciati brevi e sequenzialmente ordinati; essere pertinenti, cioè rimanere aderenti al tema trattato; evitare ridondanze discorsive.

E', inoltre, importante che l'esperto mantenga nel corso dell'"ascolto" un tono neutrale tale da stabilire un rapporto con la vittime/testimone e così favorire la genuinità delle informazioni, e la probabilità che siano accurate e soddisfacenti.

Più in generale va sottolineato, come forma di procedura metodologica generale, che le evidenze scientifiche dimostrano come sia **molto efficace procedere "a imbuto"**, ovvero dapprima favorendo nel testimone/vittima una rievocazione libera, e successivamente con una rievocazione guidata. La rievocazione libera consente una narrazione accurata, ma poco completa, viceversa, quella guidata implica un ricordo più completo ma meno accurato.

Sinteticamente, quindi, è opportuno procedere per fasi rispettando i seguenti momenti:

- A. *costruzione del rapporto*: una prima fase deve essere dedicata a costruire un livello minimo di rapporto con la vittima/testimone che permetta di rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Questo primo momento ha, inoltre, un altro fondamentale obiettivo: osservare la persona, rendersi conto delle sue reali caratteristiche cognitive, linguistiche, relazionali, culturali, ecc. in modo da poter modellare l'intervista in base ad esse. In questa fase non va affrontato l'evento oggetto del procedimento penale, ma è più indicato parlare di argomenti positivi della sua vita quotidiana. Inoltre, sempre nel corso di questa prima fase, l'esperto/a deve illustrare alla vittima/testimone il motivo del loro incontro, l'eventuale presenza della videoregistrazione illustrando alcune delle regole del contesto e della loro conversazione (per esempio che può rispondere "non lo so", "non mi ricordo").
- B. *narrazione libera*: la persona viene incoraggiata a riferire ciò che ricorda e come ritiene. E' bene che non sia interrotta, che vengano rispettati eventuali momenti di silenzio o di imbarazzo; gli interventi dell'intervistatore dovrebbero essere di mero incoraggiamento e sostegno a ciò che riferisce, come per esempio sollecitando il ricordo con domande: "ci sono altre cose?", "cos'è successo dopo?".
- C. *narrazione guidata*: formulare domande che consentano di chiarire elementi emersi dalla narrazione libera della vittima/testimone e ritenute rilevanti ai fini dell'atto che si compie, cioè ai fini investigativi, comunque solo su aspetti riferiti dal soggetto nella fase di narrazione libera, evitando (cioè) domande suggestive e usando eventuali terminologie riferite dal soggetto. Solo in ultima istanza è possibile fare domande chiuse, che possono servire proprio per ricevere conferma di aver capito bene ciò che il soggetto ci ha riferito fino a quel momento.
- D. *chiusura* dell'intervista investigativa, alla quale va data la giusta importanza tanto quanto ne va data a quella iniziale di costruzione del rapporto. Infatti, è bene prestare attenzione a questo momento dell'intervista visto la particolare situazione emotiva in cui si troverà la vittima/testimone: bisogna ringraziarla, rassicurarla e sostenerla per la collaborazione prestata al compimento dell'atto.

L'esperto/a dovrà porre particolare attenzione al "*questioning*" e cioè:

- usare semplici costruzioni grammaticali (evitare frasi complicate, doppie negazioni, congiuntivi, condizionali, frasi ipotetiche);
- usare tempi verbali semplici (cosa è successo?) [evitare verbi multi-parola, es. potrebbe essere stato];
- evitare termini giuridici;
- usare i nomi propri; ripetere gli antecedenti (hai parlato con Maria?) [evitare pronomi come gli, le, loro, lui, lei];
- usare voci attive (Giuseppe ha sentito Maria?) [evitare voci passive: Maria è stata sentita da Giuseppe?];
- usare termini stabili (davanti alla stanza, dietro alla stanza) [evitare parole il cui significato varia con il tempo o il luogo (qui, ieri, là, domani); evitare termini relativi, con più o meno (es., è successo più o meno di due volte?);

- usare diverse domande corte, in sostituzione di una domanda complessa.

Come detto, lo “strumento” tipico di chi raccoglie informazioni su un reato in sede giudiziaria è quindi in sede di accertamento dei fatti, è certamente la formulazione di domande; queste vanno considerate almeno secondo due aspetti: la forma ed il contenuto. Nel primo caso ci si riferisce alla classica distinzione tra domande aperte (*open-ended questions*) e domande chiuse (*closed questions*); ma vanno incluse anche quelle a scelta multipla e a coda. Quanto al contenuto, vanno incluse quelle neutre e generali, guidanti e suggestive. La tipologia delle domande in ambito legale può essere concepita lungo un *continuum* che va dalla forma libera a quella più coercitiva. Tra le tipologie di domande che si collocano sul versante coercitivo e quindi a più alto rischio di fornire informazioni scorrette vi sono le cosiddette domande suggestive (*leading questions*) e le domande fuorvianti (*misleading questions*). Le domande suggestive sono quelle che contengono o suggeriscono le risposte; le domande fuorvianti sono quelle che contengono informazioni errate. E' evidente che si tratta di due tipologie di domande che vanno evitate accuratamente quando si raccolgono informazioni in sede giudiziale, soprattutto con i bambini e le persone, anche adulte, in condizioni di “particolare vulnerabilità”.

Vanno in tal senso evitate nell'ascolto, in particolare dei bambini, ma anche di altri soggetti particolarmente vulnerabili, domande chiuse, a coda ed a scelta multipla nei contenuti. Le domande a coda sono quelle che terminano con l'espressione “vero?”, che quindi sono contemporaneamente chiuse e suggestive; quelle a scelta multipla sono rischiose perché restringono le possibilità di risposta e perché si è visto che, in particolare i bambini, tendono a rispondere usando l'ultima opzione indicata dall'intervistatore, a prescindere che se sia quella corretta o meno.

La tipologia delle domande, nella dimensione sia della forma sia del contenuto, inoltre, va calibrata anche in base alla fase dell'intervista investigativa.

Infatti, nella fase di narrazione libera, se si rende necessario fare delle domande, è bene formulate in forma “aperta”, al fine di consentire a chi viene intervistato di rispondere in modo ampio, e solo su contenuti forniti fino a quel momento. Nella fase di narrazione guidata si può passare a domande specifiche ma non guidanti, cioè che tendono a chiarire le informazioni riferite fino a quel momento. Solo in ultimo si può procedere con la cosiddette “*Wh-questions*”, ovvero domande che chiariscono il “dove”, il “quando”, il “chi” e il “come” dell'evento oggetto di interesse dell'intervista investigativa.

La modalità interattiva tra l'esperto e la vittima/testimone non è certamente solo quella relativa alla formulazione delle domande. A questo riguardo le evidenze scientifiche ormai consolidate indicano come le informazioni scovre da contaminazioni e quindi valide a livello processuale è più probabile che siano esplicitate se l'intervistatore usa, oltre alle tipologie di domande che si sono già evidenziate, le seguenti espressioni:

- inviti: espressioni che favoriscono risposte ampie e libere;
- facilitatori: espressioni come “Uh, Uh; okay” che tendono a incoraggiare il procedere della risposta dell'intervistato;

- àncora: affermazioni, di solito domande, che servono per specificare il momento in cui l'evento si è verificato attraverso il riferirsi a eventi esterni all'evento stesso, per es. l'intervistatore potrebbe chiedere "E' successo prima o dopo Natale?"
- verbalizzazioni: riaffermazione da parte dell'intervistatore di cose precedentemente già dette dal soggetto.

In ultimo, sia nell'ambito delle cosiddette "sommarie informazioni da persona informata sui fatti" che nell'ambito della raccolta della testimonianza, tutta l'attività di raccolta delle informazioni deve essere, per quanto possibile, videoregistrata ed in ogni caso, almeno, fonoregistrata, con la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva.

Se queste sono delle modalità generali da tenere presente quando si raccolgono informazioni giudiziarie da una vittima/testimone di un reato, vanno però applicati anche a specifici protocolli investigativi per ottimizzare la qualità e l'accuratezza nell'assunzione di dette dichiarazioni.

L'applicazione dei protocolli di interviste investigative consente di ottemperare ad alcuni obiettivi importanti quali:

1. limitare il possibile effetto traumatico per la vittima/testimone;
2. ottenere il massimo di informazioni dalla vittime/testimone minore in merito ai fatti a sua conoscenza e, quindi, sul reato oggetto delle investigazioni;
3. ridurre gli effetti di contaminazione dell'intervista sul ricordo dell'evento da parte della vittima/testimone;
4. mantenere l'integrità del processo investigativo;
5. salvaguardare i diritti dell'indagato/imputato.

A titolo esemplificativo si può far riferimento alla cosiddetta *Step Wise Interview*, all'Intervista Cognitiva e all'Intervista Strutturata.

La "*Step Wise Interview*" si applica a soggetti di età dai sei anni in poi e normodotati, cioè che non presentano problemi cognitivi. L'"Intervista Strutturata" si applica a soggetti di età inferiore ai sei anni, ma senza particolari problematiche cognitive e/o psichiche o a vittime/testimone di età superiore ai sei anni, ma che presentano difficoltà cognitive o altre problematiche psichiche. In ultimo, vi sono due versioni dell'"Intervista Cognitiva": una per bambini e una per adulti. La sua specularità è quella di prevedere quattro mnemotecniche che permettono il recupero delle informazioni. In ambito internazionale esistono anche altri protocolli come per esempio l'"*NICHD Protocol For Investigative Interview of alleged sex abuse victims*" di Orbach e colleghi (2000) o il "Protocollo per le interviste videoregistrate" di Cheung (1997).

All'esperto, in definitiva, spetta la scelta del protocollo d'intervista investigativa più adatto alla specifica situazione, sempre nell'ambito di quegli strumenti riconosciuti dalla comunità scientifica come validi e affidabili.

## 7. Il compenso per l'espletamento dell'incarico

Il compenso relativo alle indicate attività di consulenza è previsto dalla D.M. 30 maggio 2002: *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”* (pubblicato nella G.U. 5 agosto 2002, n. 182). Tra i criteri fissati si rilevano sinteticamente due possibilità per la richiesta di compenso: a) **l'onorario fisso** o b) **l'onorario a vacanze**.

Rispetto alla prima possibilità che ha l'esperto/a (onorario fisso), il riferimento va rintracciato nell'art. 24 dell'Allegato al suindicato DM 30/05/2002 (*Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319*): «Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86».

Rispetto alla seconda possibilità, l'onorario a vacanze, si connota come un compenso “a tempo” in cui una vacanza è definita come un periodo di 2 ore. Attualmente il compenso è pari a € 8,15 per ogni vacanza, fatta eccezione per la prima che è retribuita con un importo di € 14,68. Nel calcolo delle vacanze totali (da apporre nella richiesta di liquidazione) l'esperto/a dovrà considerare che per un giorno di lavoro dovranno essere calcolate un massimo di 4 vacanze.

La scelta del criterio da adottare va ponderata in base al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico (per un'attività relativa all'assunzione della prova dichiarativa/testimoniale sarebbe senz'altro preferibile adottare il primo) e soprattutto ad eventuali disposizioni previste nell'ambito dell'istituzione giudiziaria di riferimento.

Alcune Procure della Repubblica e Tribunali hanno ad esempio in tal senso definito specifici criteri relativi ai compensi dell'attività di “ausilio” prestato ai sensi degli artt. 351 e 362 c.p.p., sopra richiamati, che prevedono un onorario di euro circa 150,00-200,00 per ciascun incarico; ciò tenendo conto di alcune circostanze particolari, quali: la durata e le circostanze di svolgimento dell'incarico (di notte o durante un giorno festivo).

La richiesta di liquidazione va indirizzata al referente istituzionale (P.M. o giudice) o referente dell'avvocatura che ha conferito l'incarico all'esperto/a indicando i riferimenti: del procedimento penale per cui si è proceduto all'espletamento dell'atto, della data, dell'orario di espletamento, della attività svolta e del luogo.

## 8. Il profilo dell'esperto/a: questioni aperte

Il codice di procedura penale vigente, nei citati articoli: 351, 362 e 391 bis c.p.p. menziona espressamente la figura professionale dell'esperto/a in *“psicologia e psichiatria infantile”*, mentre l'art. 498 c.p.p. si riferisce alla fase del processo, al comma 4 prevede che il presidente si può avvalere di un *“esperto in psicologia infantile”*. Malgrado nella terminologia utilizzata dal legislatore è, in grandi linee, indicato il percorso formativo del/la collega medico, per il quale si

indica espressamente la specializzazione in neuropsichiatria infantile, per la professione psicologica, sostanzialmente, non vi è alcun riferimento al profilo che deve corrispondere a quello dell'esperto/a.

Come Ordine degli Psicologi del Lazio ci siamo interrogati sugli aspetti maggiormente specializzanti per la figura del consulente/perito incaricato dal P.M./Giudice per la raccolta delle prime dichiarazioni e/o testimonianza in sede di incidente probatorio. Il principio cardine che ha orientato la riflessione è che l'atto da porre in essere - ovvero la raccolta della prova dichiarativa - necessiti di una competenza specifica da parte di tutti i soggetti coinvolti e soprattutto dello specialista che ha il compito di condurre l'intervista, come peraltro sollecitato dalla Convenzione di Lanzarote che all'articolo 35 ("Colloqui con il bambino") invita ciascun Paese contraente a fare in modo che *"i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo"*.

Alla luce delle specifiche finalità che caratterizzano l'attività in oggetto, si ritiene che l'esperto/a debba possedere delle conoscenze teorico-pratiche di base di diritto (codice penale e di procedura penale) e di psicologia giuridica, oltre che dei contesti giudiziari (procure e tribunali, uffici di polizia) nei quali svolge le sue funzioni. Inoltre deve conoscere gli aspetti etici e deontologici dell'esercizio della professione psicologica anche in ambito giuridico. In sintesi, il profilo dell'esperto/a che intende assumere incarichi volti alla raccolta delle dichiarazioni/testimonianza di vittime o testimoni in condizioni di vulnerabilità, dovrebbe connotarsi con il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- laurea in psicologia con relativa iscrizione all'Albo (*senior*) dell'Ordine di riferimento da almeno tre anni;
- formazione *post lauream* in psicologia giuridica penale tramite la partecipazione ad un corso di formazione (master universitario e/o corso privato di formazione riconosciuto);
- possibile esperienza pregressa (anche di natura non professionale ovvero tirocinio formativo, anche presso istituzioni giudiziarie, se previsto e comunque autorizzato) specifica nell'ascolto di vittime vulnerabili o "in condizioni di particolare vulnerabilità".

## Bibliografia di riferimento

- AA.VV. (2011), "L'ascolto del minore testimone: Linee Guida Nazionali", in *Rassegna italiana di Criminologia*, 1, pp. 62-73.
- A.A.V.V. (2008), *Guidelines on memory and the law. A report of research board*, British Psychological Society.
- AACAP (1997), *Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescents who may have been physically or sexually abused*, Wisconsin Ave.
- Aldrige J., Cameron S. (1999), "Interviewing child witnesses: questioning techniques and the role of training", in *Applied Developmental Science*, vol. 3, n. 2, pp. 136-147.
- Boat B. W., Everson M. D. (1988), "Interviewing young children with anatomically correct dolls", in *Child Welfare*, vol. 67, pp. 337-352.
- Bonfanti V., Di Nicola P. (2015), *I reati in materia di prostituzione*, Giuffrè, Milano.
- Brandimonte M. A. (2004), *Psicologia della memoria*, Carocci, Roma.
- Brennan M e Brennan R. E. (1998), *Strange language: child victims under cross examination*, Riverina Murray Institute of Higher Education, Wagga Wagga.
- Brigham J. C. Et al. (1986), "Accuracy of children's eyewitness identification in field setting", in *Basic and Applied Social Psychology*, vol. 7, pp. 295-306.
- British Psychological Society (2010), *Guidelines on Memory and the Law*.
- Bruck M, Ceci S., Hembrooke H. (1998), "Reliability and Credibility of Young Children's Reports", in *American Psychologist*, vol. 53., n. 2, pp. 136-151.
- Bull R. (1995), "Innovative technique for the questioning of child witness, especially those who are young and those with learning disability", in Zagora M. S., Graham J. R., Hall et al (a cura di), *Memory and Testimony in the Child Witness*, Sage Publications, California.
- Bull R. (2000), "Una corretta modalità di intervista con i minori nel processo penale", in Mazzoni G. (a cura di), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Giuffè, Milano.
- Calzolari M. G. (1998), *L'interrogatorio del testimone oculare. Una ricerca esplorativa e un contributo sperimentale*, Tesi di laurea, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova, A.A. 1997/1998.
- Camerini G.B., Barbieri C., Vacondio R. (2015), *Bambini vittime e testimoni*, Maggioli Editore, Roma.
- Camerini G.B., Cuzzocrea V., Roma P. (2018) "La raccolta della testimonianza. Metodi e tecniche d'intervista", in G.B. Camerini, R. Di Cori, U. Sabatello (a cura), *Manuale psico-forense dell'età evolutiva*, Giuffrè, Milano.
- Carponi Schittar D., Bellussi G. (2002), *L'esame orale del bambino nel processo*, Giuffrè, Milano.
- Carta di Noto – V (2017), *Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale*, Noto (SR).
- Caso L., Vrij (2009), *L'interrogatorio giudiziario e l'intervista investigativa*, Il Mulino, Bologna.
- Cavedon A. (2003), "Tecniche di intervista", in Forza A., Michielin, Sergio G. (a cura di), *Difendere, valutare e giudicare il minore*, Giuffè, Milano.
- Cavedon A. e Campagnola N. (1999), "La testimonianza infantile: una ricerca sperimentale sull'intervista cognitiva e sull'intervista strutturata", in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 3, n. 1, pp. 53-67.
- Cavedon A., Calzolari M. G. (2001), *Come si esamina un testimone. L'Intervista Cognitiva e l'Intervista Strutturata*, Giuffrè, Milano.
- Ceci S. J., Bruck M. (1995), *Jeopardy in the courtroom: A scientific analysis of children testimony*, APA, Washington.
- Ceci S. J., Leichtman M. D., Bruchk M. (1995), "The Suggestibility of Children's Eyewitness Reports: Methodological Issue", in Weinert F. E., Schneider W (a cura di), *Memory, performance and Competencies. Issue in Growth and Development*, Leo, New Jersey.
- Ceci S. J., Togli M., Ross D. (1997), *Children's eyewitness memory*, Springer Verlag, New York.
- Cederborg A. C. et al. (2000), "Investigative interviews of child witnesses in Sweden", in *Child Abuse & Neglect*, vol. 24, pp. 1355-1361.
- Cheung K. M. (1997), "Developing the interview protocol for video-recorded child sexual abuse investigations: a training experience with police officers, social workers, and clinical psychologists in Hong Kong", in *Child Abuse & Neglect*, vol. 21, n. 3, pp. 273-284.

- Codognotto S., Magro T. (2012), *La testimonianza del minore. Strumenti e protocolli operativi*, Maggioli Editori, Roma
- Coulborn Faller, K. (2008), *Interrogare il bambino sull'abuso sessuale*, Centro Scientifico Editore, Torino.
- Cuzzocrea V. (2013), "L'ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote", in *Processo Penale e Giustizia*, Torino, Giappichelli, n. 2.
- Cuzzocrea V. (2013), *L'ascolto dell'abuso, l'abuso dell'ascolto: il caso di Marta*, in *Profiling. I profili dell'abuso*, ONAP, n. 1.
- Cuzzocrea V., Lepri G.L., Patrizi P. (2014), "The collection of the first statements of minors involved in criminal proceeding as possible victims and/or witnesses of abuse and neglect after the ratification of the Lanzarote Convention in Italy: procedures, problems and open questions", intervento presentato al 28th International Congress of Applied Psychology ICAP 2014, Parigi, 8-13 luglio 2014.
- Cuzzocrea V., Russo V. (2004), "La gestione dei casi di abuso attraverso la rete dei servizi", in E. Caffo (a cura di), *Abusi sessuali sui minori*, Centro Scientifico Editore, Torino, 2004, pp. 96 – 102.
- D'Ambrosio A. (2017), *La memoria del testimone. La tecnica dell'intervista cognitiva con l'adulto e il minore. Aspetti giuridici, teorici e pratici*, F. Angeli, Milano.
- Davies G. (1991), "Research on Children's Testimony: Implications for Interviewing Practice", in Hollin C. R., Howells K, (a cura di), *Clinical Approaches to Sex Offenders and Their Victims*, John Wiley & Sons Ltd, England.
- De Cataldo Neuburger L. (1988), *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano.
- De Cataldo Neuburger L., Gulotta G. (1996), *Trattato della menzogna e dell'inganno*, Giuffrè, Milano.
- De Cataldo, N. (2005), *La testimonianza del minore*, Cedam, Napoli.
- De Leo G., Cuzzocrea V., Di Tullio S., Lepri G.L. (2001), "L'abuso sessuale sui minori", in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, n. 1-3, pp. 219-44.
- De Leo G., Patrizi P. (2012), *Psicologia giuridica*, Il Mulino, Bologna.
- De Leo G, Scali M., Caso L. (2005), *La Testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*, Il Mulino, Bologna.
- Déttore D., Fuligni C. (2008), *L'abuso sessuale sui minori*, 2a edizione, McGraw-Hill, Milano.
- Di Nicola P. (2015), "Il reato di maltrattamenti in famiglia", in *Il penalista*, Giuffrè, Milano.
- Di Nicola P. (2018), *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più imponente del giudizio*, HarperCollins Italia.
- Dillon K. (1987), *False Sexual Abuse Allegations: Causes and Concerns*, national Association of Social Workers, Silver Spring.
- Dodd D. H., Bradshaw J. M. (1980), "Leading questions and memory: Pragmatic constraints", in *Journal of Verbal Learning and verbal Behavior*, vol. 19, pp. 695-704.
- Dorado J., Saywitz K. (1997), "Interviewing preschoolers: A test of an innovative technique", relazione presentata al Simposio del 105esimo convention dell'American Psychological Association, Chicago.
- Duncan E. M. et al. (1982), "Integration of visual and verbal information in children's memories", in *Child development*, vol. 53, pp. 1215-1223.
- Eisen M. L., Quas J.A., Goodman G.S. (2002), "Memory and Suggestibility", in *The Forensic Interview*, LEA, New Jersey.
- Everson M., Boat B. W. (1994), "Putting the anatomical doll controversy in perspective: an examination of the major uses and criticism of dolls in child sexual abuse evaluation", in *Child Abuse and Neglect*, vol. 18, pp.113-129.
- Finkelhor D., Browne A., (1985), "The traumatic impact of child sexual abuse: a conceptualization", in *American Journal of Orthopsychiatry*, vol. 55, pp.530-541.
- Fisher R. et al. (1989), "Field tests of the cognitive interview: Enhancing the recollection of actual victims and witnesses of crime", in *Journal of Applied Psychology*, vol. 74, pp.722-72.
- Fivush R. et al. (1987), "Two-year-olds talk about the past", in *Cognitive Development*, vol. 2, pp-393-409.
- Geiselman R., Saywitz K., Bornstein G. (1993), "Cognitive questioning techniques for child victims and witnesses of crime", in Goodman G., Bottomns B., *Child victims, child witnesses*, Guilford, New York.
- Geiselman R.E. e Fischer R.P. (1992), *Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview*, Charles Thomas, Springfield.

- Ghetti S., Agnoli F. (1995), "La valutazione della testimonianza dei bambini in casi di sospetto abuso sessuale", in *Età Evolutiva*, n. 60, pp. 51-65.
- Ghetti S., Weede, Alexander K. W., Goodman G. S. (2003), "Legal involvement in child sexual abuse cases. Consequences and interventions", in *International Journal of Law and Psychiatry*, vol. 25, pp. 235-251.
- Goodman G., e Schwartz-Kenney B. (1992), "Why Knowing a child's age is not enough: influences of cognitive, social and emotional factors on children's testimony", in Dent H. e Flin R. (a cura di.), *Children as witnesses*, Wiley, Chichester.
- Graham M. H. (1985), *Witness Intimidation: The Law's Response*, Quorum Books, Westport.
- Gudjonsson G.H. (2003), *The Psychology of Interrogations and Confessions*, Wiley, London.
- Gulotta G., Camerini G. B. (a cura di) (2014), *Linee guida nazionali. L'ascolto del minore testimone*, Giuffrè, Milano.
- Hernandez-Fernaud E., Alonso-Quecuty M. (1997), "The cognitive interview and lie detection: a new magnifying glass for Sherlock Holmes?", in *Applied Cognitive Psychology*, vol. 11, pp. 55-68.
- Hershkowitz I. et al. (2002), "A comparison of mental and physical context reinstatement in forensic interviews with alleged victims of sexual abuse", in *Applied Cognitive Psychology*, vol. 16, pp. 429-441.
- Home Office (2011), *Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings. Guidance on interviewing victims and witnesses, and guidance on using special measures*, HMSO, London.
- Hyman et al. (1995), "False memories of childhood experiences", in *Applied Cognitive Psychology*, n. 9., pp.181-197.
- Johnson M. K., Foley M. A. (1984), "Differentiating fact from fantasy: The reliability of children's memory", in *Journal of Social Issues*, vol. 4, pp. 33-50.
- Jones D., Krugman K. (1986), "Can a three-year-old child bear witness to her sexual assault and attempted murder?", in *Child Abuse & Neglect*, vol. 10, pp. 253-258.
- Kaplan R.L., Van Damme I., Levine L.J., Loftus E.F. (2016), "Emotion and false memory", in *International Society of Research on Emotion*, vol. 8, n. 1, pp. 8-13.
- King M. A., Yuille J. C. (1987), "Suggestibility and the child witness", in Ceci S. J, Toglia M. P., Ross D. F. (a cura di), *Children's eyewitness memory*, Springer-Verlag, New York, pp. 24-35.
- Kohnken G. et al. (1995), "The Cognitive Interview and the assessment of the credibility of adult's statements", in *Journal of Applied Psychology*, vol. 80, pp. 671-684.
- Koocher G. P. et al. (1995), "Psychological science and the use of anatomically detailed dolls in child sexual abuse assessment", in *Psychological Bulletin*, vol. 118, pp. 199-222.
- Kuhn B. (1998), *Essentials of Investigative Interviewing*, Thomas Investigative Publications.
- Lamb M. E. et al. (1997), "Criterion-based content analysis : a field validation study", in *Child Abuse and Neglect*, vol. 21, pp. 255-264.
- Lamb M. E. et al.(1996), "Effects of investigative utterance types on Israeli children's response", in *International Journal of Behavioral Development*, vol. 19, pp. 627-637.
- Landers S. (1988), "Use of details dolls questioned", in *APA Monitor*, vol. 19, pp. 24-35.
- Lindberg M. (1991), "A taxonomy of suggestibility and eyewitness memory: Age, memory process, and focus of analysis", in Doris J. L. (a cura di), *The suggestibility of children's recollections*, American Psychological Association, Washington, pp. 47-55.
- Loftus E. F. (1979), *Eyewitness testimony*, Harvard University Press, Cambridge.
- Loftus E. F., (1975), "Leading questions and the eyewitness report", in *Cognitive Psychology*, n.7, pp.560-572.
- Loftus, E.F. (2005), *Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory*, *Learning & Memory*, vol. 12, pp. 361-366.
- Loftus E.F. Pickrell J.(1995), "The formation of false memories", in *Psychiatric Annals*, vol, 25, pp.720-724.
- Mantwill M. et al. (1995), "Effects of the cognitive interview on the recall of familiar and unfamiliar events", in *Journal of Applied Psychology*, vol. 80, pp. 68-78.
- Mazzoni G. (2003), *Si può credere ad un testimone? Il Mulino*, Bologna.
- Mazzoni G. (a cura di), (2000), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Giuffrè, Milano.
- Mazzoni G., Rotriquenz E. (2012), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Giuffrè, Milano.
- McCaulley M. R., Fisher R. P. (1995), "Facilitating children's eyewitness recall with the revised Cognitive Interview", in *Journal of Applied Psychology*, vol. 80, pp. 510-516.

- McCloskey Z., Zaragoza M.(1985), "Misleading postevent information and memory for events: Arguments and evidence against memory impairment hypotheses", in *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 114, pp.3-18.
- Melton G. B. (1981), "Children's Competency to Testify", in *Law and Human Behavior*, vol. 5., n. 1, pp. 73-85.
- Mestitz A. (2003), *Chiedere, rispondere e ricordare. Interviste con minorenni vittime e/o testimoni in ambito giudiziario*, Carocci, Roma.
- Monteleone M., Cuzzocrea V. (2016), *Le dichiarazioni delle vittime vulnerabili nei procedimenti penali*, in *Processo Penale e Giustizia*, Torino, Giappichelli, n. 1.
- Neisser U. (1979), "The control of information pickup in selective looking", in Pick A. D. (a cura di), *Perception and its development: A tribute to Eleanor Gibson*, Erlbaum, Hillsdale, pp. 201-219.
- Opilio S. (1999), "L'incidente probatorio in caso di vittima minorenne", in *Lessico di Diritto di Famiglia*, Centro Studi Giuridici sulla Persona, pp. 1-4.
- Orbach Y., Lamb M. E. (1999), "Assessing the accuracy of a child's account of sexual abuse: A case study", in *Child Abuse & Neglect*, vol. 23, pp. 91-98.
- Orbach Y. et al. (2000), "Assessing the value of structured protocols for forensic interviews of alleged child abuse victims", in *Child Abuse & Neglect*, vol. 24, pp. 733-752.
- Ordine degli Psicologi del Lazio (2008), *Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori*.
- Patrizi P., Cuzzocrea V., Lepri G.L., Vitale F. (2012), "L'ascolto protetto in ambito giudiziario delle persone in età evolutiva vittime di abuso e maltrattamento", relazione presentata al Convegno L'ascolto dei bambini e delle bambine tra indagini, vuoti legislativi e buone prassi, Roma, 3 maggio 2012.
- Petrucelli F., Cuzzocrea V. (2012), "Strumenti per capire, valutare, intervenire nei casi di abuso", in P. Patrizi (a cura di), *Manuale di Psicologia Giuridica Minorile*, Carocci, Roma.
- Pontin M. (1996), "Riferimenti normativi per la testimonianza del minore vittima di abuso sessuale", relazione presentata al Convegno *Processo penale e abuso sessuale sul minore: ruoli e responsabilità*, Noto, 7-9 giugno 1996,
- Pool D. A. e Lamb M. E. (1988), *Investigative interview of children: A guide for helping professionals*, American Psychology Association, Washington,
- Raskin D. C. e Esplin P. W. (1991), "Assessment of children's statements of sexual abuse", in Doris J. (a cura di), *The suggestibility of children's memory with special reference to the child witness*, American Psychological Association, Washington.
- Ratner H. H., Smith B. S. e Dion S. A. (1986), "Development of memory for events", in *Journal of Experimental Child Psychology*, 41, pp. 411-428.
- Rudy L., Goodman G. S. (1991), "Effects of participation on children's reports: implication for children's testimony", in *Developmental Psychology*, vol. 27, pp. 527-538.
- Saywitz K., Goodman G. S. (1996), "Interviewing children in and out court", in Briere J., Berliner L, Buckley C., Jenny C. E Reid T (a cura di), *The APSAC Handbook of child maltreatment*, CA:Sage, Thousand Oaks, pp. 297-318.
- Saywitz K., Camparo L. (1998), "Interviewing child witnesses: a developmental perspective", in *Child Abuse & Neglect*, vol. 22, n. 8, pp. 825-843.
- Scali M. (2003), "L'impatto delle procedure giudiziarie penali nei casi di abuso sessuale", in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 5., n. 3., pp. 67-77.
- Scali M. (2009), "L'ascolto del bambino nelle procedure giudiziarie", in *Terapia Familiare*, n. 91, pp. 143-160.
- Scali M. (2012), "L'audizione protetta: come si svolge", in Biscione M.C., Pingitore M. (a cura di), *La perizia nei casi di abusi sessuali sui minori*, Franco Angeli, Milano.
- Scali M., Calabrese C. (2003), "La conduzione dell'audizione protetta: analisi dell'interazione comunicativa tra esperto e minore presunta vittima di abuso sessuale", in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 5., n.1, pp. 53-66.
- Scali M., Calabrese C., Biscione C. (2003), *La tutela del minore: le tecniche di ascolto*, Carocci, Roma.
- Scali M., De Leo G., (2003), "Focus monotematico: l'ascolto del minore a fini giudiziari. Il minore come soggetto competente nel panorama giuridico civile e penale", in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, pp. 7-14.

- Sheingold K., Tenney Y. J. (1982), "Memory for a salient Childhood event", in Neisser U. (a cura di), *Memory observed*, Freeman, San Francisco, pp. 201-212.
- SINPIA (2007), *Linee Guida in tema di abuso sui minori*, Ed. Erikson.
- Stern W. (1910), "Abstracts of lectures on the Psychology of testimony and on the study of individuality", in *American Journal of Psychology*, vol. 21, pp. 270-282.
- Thompson W. C., Clarke-Stewart K.A., Lepore S. J. (1997), "What did the janitor do? Suggestive interviewing and the accuracy of children's accounts", in *Law and Human Behavior*, vol. 21, n. 4., pp. 405-426.
- Tobey A. E., Goodman G. S. (1995), "Children's eyewitness memory: effects of participation an foren sic contex", in *Child Abuse and Neglect*, vol. 16, pp.779-796.
- Trankell A. (1972), *Reliability of Evidence*, Beckmans, Stoccolma.
- Undeutsch U. (1967), *Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen*, in Undeutsch U. (a cura di), *Handbuch der Psychologie*", in Band 11: *Forensische Psychologie*, Hogrefe, Goettingen, pp. 26-181.
- Valvo G. (1997), "Accertamento e valutazione dell'abuso sessuale minorile e principali metodologie di analisi", in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, n.1, pp. 312-331.
- Valvo G. (1998), "Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale", in AA.VV., *Processo Penale e Abuso Sessuale del Minore: Ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova 1998.
- Van Abbema D.L., Bauer P.J. (2005), *Autobiographical memory in middle childhood: Recollections of the recent past and distant past*, *Memory*, 8, pp. 829-845.
- Vannucci M. (2008), *Quando la memoria ci inganna. La psicologia delle false memorie*, Carocci, Roma.
- Vizard E. (1991), "Interviewing Children Suspected of Being Sexually Abused; A Review of Theory and Practice", in Hollin C. R., Howells K, (a cura di), *Clinical Approaches to Sex Offenders and Their Victims*, John Wiley & Sons Ltd, England.
- Warren A. R., McGough L. (1996), "Research on children's suggestionability. Implications for the Investigative Interview", in *Crimnal Justice Behavior*, vol. 23, n.2, pp. 269-303.
- Weissman.H.N. (1991), "Forensic psychological examination of the child wittness in cases of alleged sexual abuse", in *American Journal Orthopsychit*, 61, 1, Jan., pp. 48-58.
- Yates A. (1991), "False and mistaken allegations of sexual abuse", in Tasman A. E Goldfinger S. M. (a cura di), *Review of Psychiatry*, American Psychiatric Press Inc., Washington, pp. 320-335.
- Yuille J. C . (1988), "The systematic assessment of children's testimony", in *Canadian Psycology*, vol. 19, pp. 247-261.
- Yuille J. C. (1991), *The Step-Wise Interview: A protocol for interviewing children*, Unpublished manuscript, Unversyty of British Columbia.
- Zaragoza M.S., Graham J. R., Hall G.C.N., Hirschman R., Ben-Porath Y.S. (1993), *Memory and Testimony in The Child Witness*, SAGE, London.



